



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 16/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2014, n. 2596

Nuova approvazione “Schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale della Puglia”.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditementi, riferisce quanto segue.

Con Delibera n. 1969 del 12/10/2012 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.

Sono tuttavia intervenute nel tempo una serie di modifiche normative e regolamentari, tra cui:

Il D.L. n. 158/2012 (cd. “Decreto Balduzzi”) convertito con modificazioni dalla L. 189/2012 ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. relative, fra l'altro, alla valutazione dell'attività dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

La L.R. n. 37 dell'1/8/2014 (“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014”), agli artt. 20 e 21, ha integrato la previgente disciplina in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, introducendo un processo di razionalizzazione che passa attraverso il ricorso ad un Soggetto aggregatore che svolge il ruolo di centrale di committenza regionale nel rispetto degli atti di programmazione regionale in materia.

Tale disciplina, riferita anche alle Aziende ed Enti del S.S.R., all'art. 20, co. 4 prevede che le predette Aziende ed Enti “sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi secondo le modalità individuate negli atti della programmazione regionale di cui all'art. 21, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l'utilizzo di altri strumenti telematici”.

La medesima disciplina, al successivo art. 21, co. 1 e 2, prevede inoltre l'approvazione con Delibera di Giunta Regionale del Piano Regionale delle Attività Negoziali e, conseguentemente, la predisposizione di un Piano annuale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi da parte delle singole

Aziende sanitarie. Inoltre, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 21, “nelle more dell'approvazione dei Piani di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende ed Enti del S.S.R., nonché gli Enti e Agenzie regionali, possono continuare a provvedere autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi. Gli atti indittivi delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi e i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari devono prevedere espressamente la facoltà delle Aziende ed Enti del S.S.R., nonché degli Enti e delle Agenzie regionali, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni

già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi-quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi-quadro stipulati dal Soggetto aggregatore". Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al citato comma 5, ai sensi del successivo comma 6 del medesimo art. 21, "costituisce motivo di valutazione negativa dell'operato degli organi di nomina regionale all'interno delle Aziende, Enti e Agenzie di cui ai commi 1 e 2 ai fini della sussistenza della giusta causa di revoca dell'incarico da parte della Regione, fermi restando gli ulteriori eventuali profili di responsabilità".

Resta vigente, in materia di acquisto di beni e servizi, l'art. 17 della L.R. n. 14 del 31/5/2001, benchè sia stato quasi totalmente abrogato l'art. 59 della L. 388/2000, richiamato al comma 1 del predetto art. 17.

Si coglie l'occasione per rappresentare, inoltre, che il compenso dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. di cui all'art. 6 dello schema contrattuale in oggetto prevedeva - fra l'altro - una decurtazione del 10% introdotta dal D.L. n. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (e recepita a livello regionale con L.R. n. 1/2011) la cui operatività cessa in data 31/12/2014.

Pertanto, al compenso attribuito al Direttore generale - da specificare all'atto della stipula del contratto - dovrà essere applicata la decurtazione di cui innanzi solo nel caso in cui il relativo contratto venga sottoscritto prima del 31/12/2014.

Si rende altresì necessaria una semplificazione e/o esplicitazione di alcuni articoli dello schema contrattuale in oggetto, con specifico riferimento all'art. 4 ("Obiettivi") ed all'art. 8 ("Decadenza, revoca e risoluzione del rapporto").

Pertanto, a seguito dei predetti sopravvenuti interventi normativi sulla materia nonché in base a valutazioni d'ufficio in ordine all'opportunità di semplificare e/o esplicitare alcuni articoli dello schema contrattuale, si rende necessario aggiornare e modificare lo schema contrattuale in oggetto.

Si propone pertanto di procedere ad una nuova approvazione dello schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, Allegato 1 al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e dell'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza degli stessi Direttori generali, Allegato 1.1 al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, entrambi già approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1969 del 12/10/2012.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamenti.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di procedere ad una nuova approvazione dello schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e dell'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza degli stessi Direttori generali, Allegato 1.1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, entrambi già approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1969 del 12/10/2012.
- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola